



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BIANCHI PIER LUIGI - Presidente	Sì
2. RAVETTA FABRIZIO - Consigliere	Sì
3. VILLANI ELENA - Consigliere	Sì
4. BROCCETTA CLAUDIA - Consigliere	Sì
5. FORLINI RENATO - Consigliere	No
6. DAGRADI ELENA - Consigliere	No
7. QUAGLINI BARBARA - Consigliere	Sì
8. FERRARA MAURO - Consigliere	Sì
9. PASSADORE MARCO - Consigliere	No
10. MAIOCCHI RAFFAELE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor UMBERTO FAZIA MERCADANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHI PIER LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che implicitamente conferma l'impianto dell'Imposta Unica Comunale;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamento due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, dell'articolo 13 della L. 296/2000, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche in ordine al presupposto d'imposta e previste anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto"*

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

RILEVATO che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo:

“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: “Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che “l'aliquota complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune “può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che “per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”

CONSIDERATO che con la legge di stabilità 2017 vengono esentate dal pagamento della TASI e dell'IMU gli immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso art. 1, commi da 10 a 17 e da 21 a 23;

RILEVATO che, per quanto riguarda il carico tributario e fiscale nei confronti dei cittadini, con il 2019, cessa la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti di tributi locali vigenti ormai dal 2016 (L. 208/2015); quindi – salvo nuovi interventi normativi – i Comuni possono effettuare manovre tributarie volte ad incrementare il gettito dei tributi;

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2019 saranno le seguenti:

- Aliquota Abitazione Principali immobili categoria A1, A8 e A9 e pertinenze
4,00 x mille

- Aliquota Altri Fabbricati
9,10 x mille

Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a “1,50” + IMU applicata 9,10 x mille = 10,60 x mille, pari ad aliquota consentita)

- Aliquota Aree Fabbricabili

9,10 x mille

Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a "1,50" + IMU applicata 9,10 x mille = 10,60 x mille, pari ad aliquota consentita)

- Aliquota Terreni Agricoli
9,10 x mille

RITENUTO altresì di mantenere le detrazioni come previste dall'art. 13 comma 10 della legge 214 del 2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, come fissate dalla legge;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote:

- Aliquota Abitazione Principali immobili categoria A1, A8 e A9 e pertinenze
4,00 x mille

- Aliquota Altri Fabbricati
9,10 x mille

Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a "1,50" + IMU applicata 9,10 x mille = 10,60 x mille, pari ad aliquota consentita)

- Aliquota Aree Fabbricabili
9,10 x mille

Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a "1,50" + IMU applicata 9,10 x mille = 10,60 x mille, pari ad aliquota consentita)

- Aliquota Terreni Agricoli
9,10 x mille

2) DI INDICARE con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente: detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2019 e saranno valide anche per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

4) DI DISPORRE che il Servizio Tributi del Comune adotti iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote deliberate e procederà al caricamento informatico della presente all'interno del portale del Federalismo Fiscale.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000 per motivi di urgenza.



COMUNE DI ROBECCO PAVESE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 2 DEL 26/02/2019


OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-feb-2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto





COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Robecco Pavese, li 18/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto





COMUNE DI ROBECCO PAVESE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267


OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Robecco Pavese, li 18/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto





COMUNE DI ROBECCO PAVESE

AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 2 DEL 26/02/2019


OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

Si certifica che copia dell'atto è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio digitale del Comune, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge 69/2009

dal 04-mar-2019 al 19-mar-2019 - Numero registro 60

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente



Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
BIANCHI PIER LUIGI

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
UMBERTO FAZIA MERCADANTE

